



**COMUNE DI MOLFETTA**

**DISCIPLINARE PER IL FUNZIONAMENTO DEL**

**SERVIZIO “AUTO AMICA”**

**Art. 1 - Finalità del Servizio.**

1. Il Servizio AUTO AMICA è volto a garantire il miglioramento della qualità di vita dei cittadini anziani e diversamente abili che versano in condizioni oggettive di svantaggio residenti nel territorio comunale, al fine di superare le difficoltà di mobilità ed agevolare l'accesso ai servizi socio-sanitari.
2. Il Servizio fornito su richiesta degli utenti destinatari residenti nel territorio comunale è finalizzato al trasporto:
  - a) presso strutture socio – sanitarie e sanitarie pubbliche e private per eseguire la riabilitazione;
  - b) presso presidi sanitari pubblici e privati per eseguire esami clinici e/o di laboratorio

**Art. 2 — Destinatari.**

1. Sono destinatari del servizio AUTO AMICA disabili autosufficienti o parzialmente autosufficienti nonché gli anziani ultra-sessantacinquenni autosufficienti o parzialmente autosufficienti residenti nel Comune di Molfetta, trasportabili con autovettura/mezzo non attrezzato per invalidi non deambulanti, i quali si trovano in una condizione fisica tale da impedire o rendere gravemente difficoltosi la guida di un veicolo e l'utilizzo di mezzi pubblici e sono privi della disponibilità di coniuge, figli, familiari conviventi ovvero figure parentali o di buon vicinato di riferimento muniti di patente di guida ed automezzo.
2. Sono in ogni caso, esclusi dal servizio i cittadini non deambulanti, quelli che necessitano di assistenza sanitaria nel trasporto ovvero i cittadini che, per patologia o limitazione funzionale, necessitano di trasporto a mezzo di ambulanza o automedica.
3. Il servizio AUTO AMICA non costituisce un trasporto per il soccorso medico-sanitario né paramedico e non vi supplisce in alcun modo.

### **Art. 3 Requisiti e modalità di accesso al servizio**

1. I requisiti di accesso al servizio di AUTO AMICA sono:
  - a) residenza nel Comune di Molfetta;
  - b) età superiore ai sessantacinque anni e/o riconoscimento della condizione di invalidità pari o superiore al 74%;
  - c) condizioni fisiche di autosufficienza o parziale autosufficienza, inidoneità alla guida, nonché idoneità della persona ad essere trasportata con un mezzo non attrezzato per disabili non deambulanti, certificate dal medico curante;
  - d) assenza o non disponibilità di figure familiari e/o di buon vicinato muniti di patente di guida ed automezzo;
  - e) certificato medico attestante la necessità di effettuare trattamento riabilitativo nonché la durata del trattamento stesso.
2. Solo in caso di proroga del trattamento riabilitativo prescritto dal medico, l'utente non dovrà presentare al Comune nuova istanza per usufruire del servizio che sarà erogato in continuità, previa presentazione di apposita certificazione sanitaria. In tutti gli altri casi (conclusione e/o ripresa del trattamento, ecc..), l'utente dovrà presentare nuova istanza.
3. I destinatari del servizio che richiedono l'accompagnatore per il trasporto, dovranno sostenere i costi aggiuntivi indicati dalla stessa Associazione corrispondendoli direttamente a quest'ultima.

### **Art. 4 Modalità di fruizione del servizio.**

1. Per accedere al servizio il richiedente deve presentare apposita domanda allo Sportello P.U.A. attivo presso il Settore Welfare Cittadino indicando le proprie generalità e contatti telefonici, nonché allegando certificazione o documentazione attestante le condizioni di cui alle lettere a) b) c) d) ed e) dell'art. 3.
2. Una volta accertati i requisiti di accesso, l'Ufficio competente inserirà in un elenco i soggetti ritenuti idonei a fruire del servizio ed invierà agli stessi nonché all'Associazione di Volontariato incaricata, della presa in carico, una comunicazione di ammissione all'accesso al servizio .
3. Il servizio di AUTO AMICA non prevede percorsi fissi e predefiniti, ma essi vengono determinati sulla base dell'effettiva domanda di viaggio.
4. Il servizio è svolto "a chiamata", dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,00 alle ore 20,00 e il sabato dalle ore 8,00 alle ore 13,00, unicamente su richiesta telefonica degli aventi diritto precedentemente individuati, secondo quanto sopra disposto. Il servizio può prevedere il trasporto di più persone (massimo 4 escludendo l'autista) nella stessa fascia oraria compatibilmente con la disponibilità del mezzo e la prossimità delle destinazioni.

5. Per fruire del trasporto tramite il servizio AUTO AMICA l'utente deve effettuare la prenotazione del servizio almeno 6 (sei) giorni prima della data del trasporto, contattando l'Associazione di Volontariato, al relativo numero telefonico, specificando il luogo di prelievo e di destinazione nonché l'orario, specificando se l'utente viaggerà da solo o con accompagnatore, con un preavviso di almeno 6 (sei) giorni, nei giorni e negli orari di operatività del servizio di prenotazione, appositamente pubblicizzati.
6. L'Associazione di Volontariato con un preavviso di tre giorni contatterà il cittadino all'utenza di riferimento per confermare o modificare la prenotazione in caso di rispetto delle priorità di cui all'art. 10 ovvero revocare la prenotazione per impossibilità giustificata nel fornire il servizio.

### **Art. 5 Tipologia dei trasporti**

1. Di norma il Servizio prevede il prelievo dal domicilio della persona, l'accompagnamento nel luogo previsto e l'attesa da parte dell'autista per il ritorno (se trattasi di tempo inferiore a 30') e l'accompagnamento all'esterno al domicilio dell'utente a conclusione del trasporto.  
Il trasporto dell'utente potrà alcune volte non essere esclusivo, ma per più persone che ne abbiano fatto richiesta nella stessa fascia oraria.  
Nell'impossibilità di soddisfare tali richieste, si prenderanno in considerazione le domande in ordine di arrivo.
2. L'uso del servizio "AUTO AMICA" ha carattere continuativo soltanto in caso di proroga del trattamento riabilitativo prescritto, attestata da certificato medico; per tutti gli altri casi, non ha carattere continuativo.
3. I trasporti sono effettuati normalmente entro il territorio comunale e in territorio extra urbano, comunque rientrante nei paesi limitrofi.

### **Art. 6 Organizzazione del servizio**

1. L'operatore volontario dell'Associazione di Volontariato verifica la compatibilità della richiesta e, in caso positivo, effettua la prenotazione, indicando all'utente l'ora.
2. Sul mezzo adibito al servizio "AUTO AMICA" è consentito il trasporto di bagagli alle seguenti condizioni:
  - il bagaglio non deve superare le dimensioni di cm. 80\*50\*50;
  - ciascun passeggero non può portare con sé più di un bagaglio;
  - i bagagli trasportati non debbono contenere materie od oggetti pericolosi, infiammabili, esplosivi, maleodoranti, che possano insudiciare o comunque, per la loro natura o confezionatura possano danneggiare il mezzo di trasporto.
3. Il Servizio è svolto attraverso Associazione di Volontariato affidataria della gestione del servizio da parte del Comune.
4. Il Servizio è attivo dal lunedì al venerdì, festivi esclusi, dalle ore 08.00 alle ore 20,00 e il sabato dalle ore 8,00 alle ore 13,00; eventuali limitazioni del Servizio (in termini di giorni o fasce orarie) o sospensioni dello stesso possono essere previste in caso di riduzione delle risorse finanziarie di bilancio, di indisponibilità di volontari o di mezzi.

### **Art. 7 Coordinamento del servizio**

1. Il Settore Welfare Cittadino, nell'ambito del servizio di Auto Amica, svolge le seguenti funzioni:

- a) Ricevimento delle richieste di accesso al servizio presso lo Sportello P.U.A. ;
- b) Verifica dei requisiti di accesso al servizio;
- c) Invio comunicazione di ammissione al servizio all'avente diritto;
- d) Invio comunicazione all'Associazione di Volontariato relativa all'ammissione al servizio degli aventi diritto, al fine della presa in carico;

2. L'operatore volontario dell'Associazione di Volontariato si occuperà della ricezione delle richieste telefoniche degli aventi diritto, dal lunedì al sabato, negli orari di operatività del servizio di prenotazione, provvedendo alla registrazione delle prenotazioni, alla redazione del foglio settimanale dei viaggi del servizio Auto Amica, nonché del foglio giornaliero di servizio con i tempi impiegati per il trasporto effettuato, firmato dall'utente.

### **Art. 8 Utilizzo del mezzo**

1. L'Associazione per lo svolgimento del servizio Auto Amica, utilizzerà un mezzo di sua proprietà allestito con scritte adesive riportanti la denominazione dell'Ente proprietario dell'autoveicolo.  
Sarà a carico dell'Associazione di Volontariato la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'automezzo.

### **Art. 9 Priorità.**

1. Nel caso in cui vengano presentate all'Ufficio competente più richieste di trasporto relative alla medesima giornata e le stesse non possano, anche dilatando i tempi di attesa per i singoli assistiti, essere soddisfatte, se tutti i residenti hanno gli stessi requisiti di appartenenza/non appartenenza alle categorie a) , b) c) d) ed e) si considera prioritaria la richiesta effettuata con il maggiore anticipo di cui all'art. 3 del presente disciplinare.

### **Art. 10 Norme di comportamento**

1. Gli operatori addetti al trasporto devono rispettare le disposizioni impartite dal Settore Socio Educativo al fine di garantire la precisione e la puntualità del servizio, nonché la sicurezza e la riservatezza degli utenti.

2. Gli utenti ed i loro familiari devono rispettare gli orari previsti per il trasporto, nonché comunicare tempestivamente all'Associazione di Volontariato ogni variazione che si rende necessaria per eventi impreveduti sopravvenuti (ad es. malattia del trasportato).

3. Gli utenti o i loro familiari devono inoltre indicare, tramite la compilazione di apposita scheda:

- a) il nominativo di uno o più referenti autorizzati ad accogliere l'utente trasportato al termine del servizio;
- b) l'eventuale autorizzazione a lasciare l'utente solo a casa al termine del servizio;
- c) eventuali altre destinazioni diverse dal domicilio abituale che devono essere autorizzate dal Settore Welfare Cittadino del Comune.

4. E' stabilito che i soggetti che fruiscono del servizio di AUTO AMICA debbano essere obbligatoriamente accompagnati da altra persona nel caso di minori.

### **Art. 11 Rimborso spese.**

1. All' Associazione di Volontariato a cui verrà affidato il servizio spetterà un rimborso spese per ogni singolo trasporto, nel modo che segue:

- a) € 200,00 mensili di contribuzione generale;
- b) € 3,00 per ogni singolo trasporto di cittadini in area comunale (da intendersi solo andata o solo ritorno);
- c) € 0,45 a chilometro per ogni singolo trasporto di cittadini in area extra comunale comunque rientranti nei paesi limitrofi.

### **Art. 12 Trattamento dei dati personali e sensibili**

- 1. Le modalità di svolgimento del servizio di AUTO AMICA dovranno essere svolte nel rispetto del d.lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

### **Art. 13 Norme finali**

1. Le norme contenute nel presente disciplinare costituiscono condizioni contrattuali generali del servizio e devono essere portate a conoscenza dell'utente e da questi approvate per iscritto al momento della richiesta del servizio, formalizzata con l'apposito modulo che costituisce, a tutti gli effetti di legge, contratto d'utenza ai sensi delle vigenti normative.

### **Art. 14 Entrata in vigore**

- 1. Il presente disciplinare entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività del provvedimento che lo ha approvato; del suo contenuto sono informati i cittadini, sia mediante pubblicazione sul sito web comunale sia tramite informazioni fornite direttamente dal Settore Socio Educativo.
- 2. Per quanto non espressamente previsto, si rimanda alle vigenti disposizioni normative in merito.

### **Art. 15 Foro competente**

- 1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti circa l'esecuzione, l'interpretazione e l'applicazione del presente disciplinare/contratto sarà competenza esclusiva del Tribunale di Trani.